



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 1 lett. a n. 2 e 3 e lett. c cpv. 1^{bis} nonché cpv. 2 lett. c

¹ Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:

- a. un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l'impianto di produzione o l'impianto di stoccaggio che:
 2. *Concerne soltanto il testo francese.*
 3. dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un'altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, e di poterli scaricare in qualsiasi momento in un formato di dati usuale a livello internazionale, e
- c. un sistema di trattamento dei dati che consenta anche ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare i propri dati di misurazione e di scaricarli almeno una volta al giorno in un formato di dati usuale a livello internazionale.

^{1bis} I costi per la consultazione e lo scaricamento dei propri dati di misurazione non devono essere addebitati singolarmente.

² L'interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:

¹ RS 734.71

- c. fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell'impianto di stoccaggio interessato, in caso di consultazione, una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, compresi i profili di carico;

Art. 31j

Abrogato

Titolo dopo l'art. 31k

Sezione 4c: Disposizioni transitorie della modifica del ...

Art. 31l

¹ Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell'energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, *se*

- a. sono stati installati prima del 1° gennaio 2018; o
- b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019.

² Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, sistemi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell'80 per cento di cui all'articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità.

³ I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all'articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili.

⁴ Per l'impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell'articolo 31e sull'introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

⁵ Per l'impiego di sistemi di controllo e regolazione intelligenti negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell'articolo 31f.

⁶ Fintanto che un sistema di misurazione intelligente non supporta dal punto di vista tecnico la possibilità di consultare i propri dati di misurazione e di scaricarli in un formato di dati usuale a livello internazionale, come prescritto nell'articolo 8a capoverso 1 lettere a numero 3 e c, il sistema di misurazione deve essere riequipaggiato immediatamente, al più tardi entro il 1 aprile 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr